



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 28/02/2020

Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE AFFERENTE GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E SEGUENTI D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I., 10 E 11 D.LGS. 118/2011 E S.M.I.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto**, del mese di **febbraio**, alle ore **21:15** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. GULLI' GIOVANNA	Consigliere	X	
4. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
5. PINTO ROBERTO	Consigliere	X	
6. CRISCI ELEONORA	Consigliere	X	
7. NEGRI ILARIA	Consigliere	X	
8. SILVANO STEFANO	Consigliere	X	
9. COSTA DANIELE	Consigliere	X	
10. MANFREDINI MONICA	Consigliere	X	
11. ZERO GIORGIO	Consigliere	X	
12. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
13. MONTOBBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
Totale		13	0

Risulta presente l'Assessore Esterno Ferrando Lucia.

Assiste all'adunanza il Segretario Reggente COSENTINO DR.SSA MARIA il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 4/2020 DEL 28.02.2020 OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE AFFERENTE GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DEGLI ARTT. 151, 162 E SEGUENTI D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I., 10 E 11 D.LGS. 118/2011 E S.M.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le previsioni di Bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuto nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'Ordinamento Contabile degli enti territoriali nota come *“Armonizzazione degli schemi e dei sistemi Contabili”* di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che dal 2016 è stato previsto il pieno avvio della riforma dell'Ordinamento Contabile mediante adozione degli schemi di Bilancio e di Rendiconto per Missioni e Programmi di cui agli Allegati n. 9 e 10 al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi e che, conseguentemente, il Bilancio di Previsione 2016 e successivi sono stati pertanto predisposti ed approvati nel rispetto dello schema di Bilancio Armonizzato;

VISTO, inoltre, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

VISTE le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

ATTESO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 13 in data 12/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria Deliberazione n. 14 in data 12/02/2020, esecutiva, ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli Allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al Bilancio di Previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per Missioni e Programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio di Previsione;
- g) la Nota Integrativa al Bilancio;
- h) la Relazione del Revisore dei conti;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, al Bilancio di Previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti¹:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2020 in data 28/02/2020, relativa all' **Approvazione modifica al Regolamento Comunale disciplinante l'istituzione e l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione aliquota di compartecipazione dell'addizionale per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/98 come modificato dall'art. 1 comma 142 L. 296/2006**;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2016 in data 28/01/2016, relativa all'approvazione delle **Tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni**, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., con la presente riconfermate anche per l'anno 2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/1995 in data 30/03/1995, relativa all'approvazione delle **Tariffe della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)**, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., per l'esercizio di competenza con la presente riconfermate anche per l'anno 2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2020 in data 12/02/2020, relativa all'approvazione delle **Tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché la determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2020 in data 12/02/2020 concernente la determinazione delle **Tariffe relative al servizio scuolabus** – anno scolastico 2020-2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2020 in data 12/02/2020, di **destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9/2020 del 12/02/2020 di proposta al Consiglio del **Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari** – triennio 2020/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2017 in data 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dell'**aggiornamento delle Tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria**, riconfermata anche per l'anno 2020 e la determinazione UTC n. 4 del 11/02/2020 di adeguamento del costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2019 in data 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle **Tariffe relative ai Servizi e alle Concessioni Cimiteriali** per l'anno 2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2020 in data 12/02/2020 di determinazione per l'anno 2020 delle **Indennità di Carica spettanti al Sindaco ed agli Assessori**, ai sensi dell'articolo 82, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per l'anno 2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2015 del 01/07/2015, dell'ammontare dei **gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali** ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la presente confermata anche per l'anno 2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2020 relativa all'Approvazione del **Piano Triennale Azioni Positive 2020-2022**, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità" tra uomo e donna a norma della Legge 28 novembre 2005 n. 246;

¹ Si evidenzia che ai sensi della norma citata al bilancio di previsione non risultano più allegati il programma triennale delle opere pubbliche, il piano triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, in quanto inseriti nella sezione operativa del DUP.

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 12/02/2020 relativa alla **Programmazione triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020 -2022**, ai sensi degli artt. 6, comma 4 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 39, comma 1 e 19 della Legge n. 449/1997 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 12/02/2020 concernente la **Nomina del Referente per la redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi**, ai sensi dell'art. 3, comma 14 e art. 6, comma 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2010;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni, allegata al Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2018;
- il **Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio** di cui all'art. 18-bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, come previsto dall'art. unico, comma 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 22.12.2015;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2020-2022 prevede una spesa per il **personale a tempo determinato** pari ad € 4.533,60, comprensiva di oneri, irap e rimborsi per missione, che rispetta il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010 (50% della corrispondente spesa dell'anno 2009) che per il Comune di Pozzolo Formigaro ammonta ad € 16.278,61;

DATO ATTO altresì che viene rispettato quanto previsto dall'art.1, comma 557 – quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

RILEVATO che il **Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici** di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 non è stato redatto in quanto nel Bilancio di Previsione 2020-22 non sono al momento presenti lavori per opere pubbliche di importo pari o superiore ad € 100.000,00;

DATO ATTO che il **Programma Biennale dei Beni e Servizi 2020-2021**, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, concernente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

CONSIDERATO che il Comune di Pozzolo Formigaro, per quanto afferma il possesso di **Aree e Fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle L. n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78**, non deve provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 172 co.1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per le seguenti motivazioni:

Aree per attività produttive e terziarie: benché il PRGC individui un'area assoggettata a PIP, allo stato attuale non disponendo di un Piano degli Insediamenti Produttivi approvato nell'anno in corso non può essere prevista la cessione di aree destinate ad attività produttive.

Aree residenziali: il PRGC vigente non individua aree o fabbricati da destinarsi alla residenza (intesa come edilizia economica popolare ed edilizia residenziale pubblica), ai sensi delle Leggi 167/62 e 865/71. Le uniche aree di proprietà comunale a destinazione residenziale sono quelle già elencate nel programma triennale di alienazione. Conseguentemente la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'art. 172 TUEL e s.m.i., fornisce esito negativo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che *«per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020»*;

CONSIDERATO tuttavia che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 entro il 31 marzo 2020 – per l'anno 2020 non può quindi che procedere all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI adottate nel 2019 in relazione a tali tributi, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con Delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della Delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

VISTO che il Comune di Pozzolo Formigaro opera in tema di Gestione Integrata dei Rifiuti urbani e assimilati in associazione di Comuni nel CSR (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese) e che unitamente ad altri Comuni ed in base agli accordi sottoscritti dalle Assemblee dei Sindaci è orientato ad effettuare un sistema di raccolta Porta a Porta con tariffa corrispettiva affidata all'attuale Gestore;

ATTESO che il CSR è stato individuato dalla Regione Piemonte come EGATO (Enti di governo ambito territoriali ottimali), sia in fase transitoria che a regime;

DATO ATTO che dovrà curare la presentazione e la validazione del nuovo Piano Finanziario alla luce delle direttive ARERA e che quindi ad oggi non è ancora predisposto;

CONSIDERATO che il Comune ritiene pertanto opportuno confermare, al momento attuale, anche nel 2020 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2019, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio per l'anno 2019, nell'attesa della definizione della situazione entro il 30 aprile 2020, anche in ambito di Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale competente;

RILEVATO che il **limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione (ricerca, studio e consulenza) per l'anno 2020**, in relazione all'articolo 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), è fissato nel 4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a **€ 897.321,00**, e pertanto nell'importo di € 37.687,48, e nel 4,5% sempre delle spese di personale di cui sopra, e pertanto nell'importo di € 40.379,44 il limite massimo di spesa per collaborazioni coordinate e continuate, dando atto che:

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);

VERIFICATO che copia degli schemi dei documenti sopra riportati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

VISTO l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”*;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 è coerente con gli obblighi del Pareggio di Bilancio;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

CONSIDERATO che relativamente al Bilancio di Previsione 2020/2022 il Comune di Pozzolo Formigaro si avvale di questa facoltà per un importo pari ad Euro 20.000,00 (25,97% dello stanziamento di tale tipologia di entrata) nel 2020, mentre sulle annualità 2021 e 2022 non è previsto l'utilizzo di proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per il finanziamento della parte corrente del Bilancio di Previsione;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), convertito nella Legge n. 157/2019, dal 1° gennaio 2020 sono previste una serie di semplificazioni amministrative attraverso l'abrogazione:

- dei limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010);
- dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010);
- del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010);
- dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010);
- dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. n. 112/2008);
- dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del D.L. n. 98/2011);
- dei limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- dell'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di

- servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con l'esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594 della Legge n. 244/2007);
- dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24 del D.L. n. 66/2014);
 - dei limiti per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del D.L. n. 78/2010).

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel Bilancio di Previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in Legge n. 89/2014), il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in Legge n. 89/2014), il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

RITENUTO di provvedere in merito;

CONSTATATO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenute proposte di emendamenti;

DATO ATTO che il presente Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato approvato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20/02/2020;

RELAZIONA il responsabile del servizio finanziario;

Interviene il Consigliere Manfredini : "chiedo alcune delucidazioni su diversi capitoli di spesa che trovo ridotti, quali energia elettrica e altri servizi, le spese per il canile o le attività giovanili";

Il responsabile del servizio finanziario risponde che i dati sono stati inseriti come sono richiesto dai vari responsabili di servizio, che si riserva di produrre tutti chiarimenti richiesti rimanendo disponibile a riceverla negli uffici comunali per delucidazioni;

Il consigliere Manfredini: " la ringrazio e verro' pero' troviamo questi tagli alla spesa corrente, anomali in quanto netti e non supportati da plausibili motivazioni" Rilevando inoltre che non è stato consegnato nella documentazione parere del Revisore e che questo per una sentenza pregressa rappresenta un motivo di nullità della delibera;

Il responsabile del servizio finanziario risponde che il parere è presente, che era presente presso il Comune già da diversi giorni e non è stato inviato con il resto della documentazione perché la prassi è di tenerlo disponibile in deposito negli uffici Comune nei giorni precedenti e di inviarlo ai consiglieri solo se richiesto, per il futuro si può valutare di inviarlo con le bozze delle deliberazioni. Vista la richiesta del consigliere Manfredini dà in visione il parere del Revisore Unico dei Conti;

Il Consigliere Manfredini: "va bene grazie, vi invito per i prossimi consigli ad allegarlo alla documentazione";

ACQUISITI agli atti il parere favorevole:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

RICHIAMATA la normativa applicativa citata in narrativa della presente Deliberazione;

PRESO ATTO dei Pareri Favorevoli del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla Regolarità Tecnica e Contabile del presente atto ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti Favorevoli 9 e Contrari 4 (COSTA DANIELE, MANFREDINI MONICA, SILVANO STEFANO E ZERO GIORGIO) espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., **il Bilancio di Previsione relativo agli Esercizi Finanziari 2020-2022**, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011 e s.m.i., nelle sue risultanze finali di cui **all'allegato A)** alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che il Bilancio di Previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. **di dare atto** che nel Bilancio di Previsione 2020-2022 sono rispettati gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. di cui **all'allegato B)**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di dare altresì atto che:**
 - a) il Bilancio di Previsione 2020-2022 prevede una spesa per il **personale a tempo determinato** pari ad € 4.533,60, comprensiva di oneri, irap e rimborsi per missione, che rispetta il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010 (50% della corrispondente spesa dell'anno 2009) che per il Comune di Pozzolo Formigaro ammonta ad € 16.278,61;
 - b) il **Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici** di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 non è stato redatto in quanto nel Bilancio di Previsione 2020-22 non sono al momento presenti lavori per opere pubbliche di importo pari o superiore ad € 100.000,00;
 - c) il **Programma Biennale dei Beni e Servizi 2020-2021**, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, concernente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
 - d) il Comune di Pozzolo Formigaro, per quanto afferisce il possesso di **Aree e Fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle L. n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78**, non deve provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 172 co.1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per le seguenti motivazioni:

Aree per attività produttive e terziarie: benché il PRGC individui un'area assoggettata a PIP, allo stato attuale non disponendo di un Piano degli Insediamenti Produttivi approvato nell'anno in corso non può essere prevista la cessione di aree destinate ad attività produttive.

Aree residenziali: il PRGC vigente non individua aree o fabbricati da destinarsi alla residenza (intesa come edilizia economica popolare ed edilizia residenziale pubblica), ai sensi delle Leggi 167/62 e 865/71. Le uniche aree di proprietà comunale a destinazione residenziale sono quelle già elencate nel programma triennale di alienazione. Conseguentemente la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'art. 172 TUEL e s.m.i., fornisce esito negativo;
5. **di dare atto che**, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 entro il 31 marzo 2020 – per l'anno 2020 non può quindi che procedere **all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi, riservandone il presumibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio**, che potrà essere adottata entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020;

6. **di prendere atto che**, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2020, per cui **il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;**
7. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a **€ 897.321,00**, **il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione (ricerca, studio e consulenza) per l'anno 2020**, pari ad € 37.687,48 , e nel 4,5% sempre delle spese di personale di cui sopra, pertanto nell'importo di € 40.379,44 il limite massimo di spesa per collaborazioni coordinate e continuate, dando atto che:
 - a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
 - b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);
8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al Bilancio di Previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
9. di trasmettere i dati del Bilancio alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;
10. di dichiarare con separata Votazione e sempre con Voti Favorevoli 9 e Contrari 4 (COSTA DANIELE, MANFREDINI MONICA, SILVANO STEFANO E ZERO GIORGIO) espressi in forma palese la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE
COSENTINO DR.SSA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **28 febbraio 2020**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li,

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE
COSENTINO DR.SSA MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° 213 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **09 marzo 2020** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **09 marzo 2020**

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE
COSENTINO DR.SSA MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **09 marzo 2020**

IL SEGRETARIO REGGENTE
COSENTINO DR.SSA MARIA